

(Approvato con deliberazione consiliare n. 8
in data 04.03.2017)

AZIENDA SOCIALE

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DI

Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono,
Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo,
Vanzaghello.

MODALITÀ PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

INTRODUZIONE

Sono qui disciplinate le modalità con le quali l'Ambito territoriale del Castanese, per il tramite di Azienda Sociale, procede all'acquisto di prestazioni professionali di assistenza domiciliare di natura socio-assistenziale erogata da enti gestori accreditati allo scopo.

Art. 1 – Finalità del servizio di assistenza domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni socio assistenziali fornite al domicilio delle persone per la realizzazione delle seguenti finalità:

- consentire il mantenimento al proprio domicilio di persone anziane, disabili e in condizioni di fragilità,
- consentire il miglioramento della qualità della vita e promuovere lo sviluppo delle residue capacità degli utenti,
- costituire un momento di relazione e socializzazione.

Gli interventi sono gestiti in modo da attivare intorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari, con la quale l'assistenza domiciliare acquisisce maggiore significato, sia l'integrazione con altri settori operativi pubblici o privati in ambito socio sanitario.

Gli interventi sono gestiti nel rispetto del principio di libera scelta del cittadino, attraverso l'utilizzo del *voucher* sociale.

Art. 2 – Obiettivo

Le presenti modalità si propongono di garantire la qualità dei servizi dell'ambito territoriale:

- fornendo regole chiare, trasparenti ed uniformi per l'accesso e la fruizione del servizio di assistenza domiciliare
- garantendo la possibilità di usufruire di prestazioni omogenee.

Art. 3 - Destinatari

Possono beneficiare del servizio di assistenza domiciliare i soggetti fragili residenti nell'Ambito territoriale del Castanese che si trovano nelle seguenti condizioni:

- Anziani ultrasessantacinquenni,
- Disabili con invalidità già certificata o in corso di riconoscimento,
- Altri soggetti per i quali l'assistente sociale ritiene necessario un intervento di assistenza domiciliare.

Il domicilio abituale e continuativo in un Comune dell'Ambito territoriale non costituisce automaticamente requisito d'accesso al servizio di assistenza domiciliare tramite voucher sociali.

Qualora il richiedente fosse solo abitualmente domiciliato, ma non residente, nel territorio dell'Ambito, l'erogazione del *voucher* è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di bisogno e reddito qui previsti, ordinariamente, salvi i casi di necessaria e indifferibile necessità di tutela dei diritti fondamentali della persona, previa formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale interessata, impregiudicata la possibilità del Comune erogante di ripetere le somme impegnate nei confronti dell'amministrazione comunale di residenza del beneficiario.

Art. 4 – Modalità di accesso al servizio di assistenza domiciliare

I suindicati destinatari accedono al servizio di assistenza domiciliare rivolgendosi all'assistente sociale del Comune di residenza, che provvederà alla stesura di un piano di assistenza individualizzato, definendo un programma di interventi.

La stesura di detto piano è preceduta da una visita domiciliare dell'assistente sociale. La concreta declinazione operativa del programma sarà effettuata con il concorso e la partecipazione di un operatore dell'ente accreditato scelto dal beneficiario per l'erogazione del servizio. Ogni programma di intervento avrà una durata *standard* di tre mesi, eventualmente rinnovabili.

La partecipazione alla declinazione degli interventi non vale ad allocare diversamente da quanto stabilito dalla Legge la titolarità dell'intervento e la relativa responsabilità, essendo ininfluenti a tal fine i rapporti tra l'Ambito (in qualità di ente regolatore) e il soggetto che eroga la prestazione. I rapporti tra questi soggetti sono definiti dal "patto di accreditamento".

Art. 5 – Modalità di erogazione delle prestazioni

Il servizio di assistenza domiciliare viene erogato in una fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 20.00.

In casi di particolare fragilità dell'utente, valutati dall'assistente sociale, il servizio può essere esteso anche ai giorni festivi, nelle medesime fasce orarie.

L'attivazione del servizio deve avvenire entro tre giorni lavorativi (72 ore).

Il servizio può essere erogato mediante *voucher* sociale, un titolo di acquisto che dà diritto alla gratuità totale o parziale del servizio.

Art. 6 – Modalità di accesso al servizio di assistenza domiciliare tramite voucher sociale

Per richiedere l'assegnazione del *voucher* sociale i destinatari si rivolgono al Servizio sociale del proprio Comune di residenza presentando apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla situazione economica equivalente in corso di validità, redatta ai sensi del d.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.

Sussistendone le condizioni soggettive colà indicate, l'I.S.E.E. da utilizzare è quello sociosanitario ex art. 1 co. 1 lett. f) del d.P.C.M. n. 159/2013.

Per lo svolgimento del servizio tramite *voucher* verrà utilizzato l'apparecchio telefonico presente nell'abitazione dell'utente, senza oneri a carico di quest'ultimo.

L'inizio, la fine e la tipologia di ogni prestazione effettuata saranno segnalati attraverso il telefono e registrati su una piattaforma informatica gestita da una società esterna.

Art. 7 – Tipologia delle prestazioni

La tipologia delle prestazioni erogate a mezzo *voucher*, secondo il progetto di assistenza individualizzato concordato con l'assistente sociale, consiste nello specifico in interventi di:

N.	INTERVENTO	TEMPO MINIMO PREVISTO (minuti)
1A	Alzata e igiene personale di elevata complessità assistenziale	40
1B	Alzata e igiene personale di media complessità assistenziale	30
1C	Alzata e igiene personale semplice	20
2A	Igiene intima a letto non autosufficienti	20
2B	Igiene intima in bagno	20
2C	Igiene dei capelli a letto e/o in bagno	30
3A	Bagno a letto	45
3B	Bagno complesso in vasca	45
3C	Bagno assistito	30
4A	Rimessa a letto di elevata complessità assistenziale	30
5A	Deambulazione assistita	30
6A	Mobilizzazione complessa	20
6B	Mobilizzazione semplice	15
7A	Consegna o solo preparazione del pasto	20
7B	Preparazione e aiuto nell'assunzione del pasto	40
7C	Preparazione, aiuto nell'assunzione del pasto e riordino	60
8A	Igiene ambientale ordinaria	50
8B	Igiene ambientale straordinaria	40
9A	Accompagnamento breve (spesa, commissioni, disbrigo pratiche...)	45
9B	Accompagnamento lungo (spesa, commissioni, disbrigo pratiche...)	60
10A	Interventi di socializzazione (momenti ricreativi, passeggiate...)	30
11A	Affiancamento utente/familiare	5
11B	Affiancamento assistente familiare	30

Art. 8 – Criteri di valutazione e modalità di attribuzione dei punteggi

Le domande di accesso vengono valutate dall'assistente sociale secondo criteri omogenei per l'Ambito territoriale, che comportano l'attribuzione di un punteggio, calcolato tramite apposita scheda informatica, riportante gli *items* di misurazione della fragilità di seguito dettagliati:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX
SITUAZIONE ABITATIVA	8
LIVELLO DI AUTONOMIA	40
SITUAZIONE LAVORATIVA DELLA FAMIGLIA	5
POTENZIALITA' DEL SISTEMA FAMIGLIA	10
VITA DI RELAZIONE	10
CARICO DI STRESS INDIVIDUALE E/O DELLA RETE DI SUPPORTO	7
SITUAZIONE ECONOMICA	20

TOTALE	100
---------------	------------

In relazione ai criteri sopra elencati vengono attribuiti punteggi secondo i seguenti indicatori, ulteriormente dettagliati nella scheda di valutazione del bisogno dell'utente:

1) situazione abitativa

1.1 condizioni ambientali/strutturali dell'abitazione	max punti 3
1.2 barriere architettoniche	max punti 5

2) livello di autonomia

2.1 igiene personale	max punti 6
2.2 abbigliamento e alimentazione	max punti 6
2.3 mobilità	max punti 6
2.4 continenza	max punti 4
2.5 assunzione farmaci	max punti 3
2.6 lavori domestici	max punti 3
2.7 cucina- pasti	max punti 3
2.8 pulizia e abbigliamento	max punti 3
2.9 acquisti e utilizzo del denaro	max punti 3
2.10 uso del telefono	max punti 3

3) situazione lavorativa della famiglia

3.1 solo assoluto	max punti 5
3.2 problematicità in relazione alla cura dell'anziano	max punti 5

4) potenzialità del sistema famiglia

4.1 sistema famiglia assente	max punti 7
4.2 potenzialità interne al nucleo familiare	max punti 4
4.3 potenzialità esterna al nucleo familiare	max punti 3
4.4 potenzialità rete di intervento	max punti 3

5) vita di relazione

5.1 vita di relazione	max punti 7
5.2 aspetto cognitivo	max punti 3

6) carico di stress individuale e/o della rete di supporto

6.1 accesso ai servizi sociali da parte della famiglia	max punti 3
6.2 famigliari con specifiche problematiche	max punti 4

7) situazione economica

Viene misurata utilizzando l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi del D.Lgs. 109/98 e s.m.i.:

ISEE inferiore a € 6.500,00	Punti 20
ISEE compreso fra € 6.500,01 e € 9.000,00	Punti 15
ISEE compreso fra € 9.000,01 e € 12.000,00	Punti 10
ISEE compreso fra € 12.000,01 e € 14.000,00	Punti 5
ISEE superiore a € 14.000,01	Punti 0

Art. 9 – Compatibilità e incompatibilità con altri benefici o servizi

Le prestazioni fornite tramite *voucher* socio-assistenziale possono essere integrative a quelle fornite dal *voucher* socio-sanitario erogato dall'ASL.

Il *voucher* è incompatibile con il ricovero in RSA, servizi residenziali di lunga degenza, residenze protette per disabili e degenze ospedaliere che si protraggono per più di 31 giorni.

Art. 10 – Libera scelta del gestore e possibilità di revoca

Il cittadino utente sceglierà liberamente il gestore fra quelli accreditati dall'Ambito. Al termine del progetto individualizzato l'utente potrà confermare o revocare l'indicazione del gestore scelto.

Art. 11 – Valutazione degli interventi

La valutazione degli interventi di assistenza domiciliare è articolata nei seguenti passaggi:

- monitoraggio costante dell'attuazione del progetto e valutazione svolta, con periodicità almeno trimestrale, dal responsabile degli interventi, da inviare ad Azienda Sociale secondo un protocollo di valutazione omogeneo a livello di Ambito territoriale;
- soddisfazione dell'utente e/o del nucleo familiare di appoggio in merito alle prestazioni erogate, attraverso un questionario di gradimento omogeneo a livello di Ambito territoriale.

In relazione agli esiti della valutazione si potrà procedere ad una ridefinizione o rimodulazione del programma d'intervento.

Il progetto potrà, inoltre, essere aggiornato, al di fuori del percorso di valutazione, in relazione alla modificazione della condizione socio assistenziale dell'utente.

Art. 12 – Interruzione e sospensione del servizio

Il servizio potrà essere interrotto per:

- decesso dell'utente,
- ricovero permanente dell'utente presso struttura,
- modifica delle condizioni socio assistenziali dell'utente che fanno venire meno la necessità degli interventi di assistenza domiciliare, accertata dall'assistente sociale,
- rinuncia scritta, volontaria e consapevole, da parte dell'utente,
- trasferimento di residenza dell'utente presso altro Ambito territoriale, fermo quanto stabilito al suindicato articolo 3.

Le eventuali sospensioni temporanee e l'interruzione definitiva del servizio, per qualsiasi motivazione siano causate, devono essere tempestivamente comunicate dall'utente all'assistente sociale di riferimento, che ne darà a sua volta comunicazione all'Ufficio Gestione di Piano di Azienda Sociale.

In ogni caso la sospensione dell'addebito della tariffa di fruizione avverrà dal giorno successivo alla comunicazione di interruzione o sospensione. Per le sospensioni inferiori o uguali ai 60 giorni viene in ogni caso garantito il mantenimento del posto.

Art. 13 – Titolarità degli interventi

La titolarità delle prestazioni qui disciplinate è da ricondursi, *ex lege*, in capo a ciascuno degli undici Comuni dell'Ambito del Castanese.

Art.14 – Controlli sulle prestazioni effettuate

Azienda Sociale provvede, tramite piattaforma telefonica, all'analisi e verifica delle prestazioni effettuate e della loro conformità a quanto definito all'articolo 7 e a quanto previsto nei piani di assistenza individualizzati.

Art. 15 – Destinazione delle risorse

L'attribuzione delle risorse annuali da destinare al sistema di assistenza domiciliare tramite *voucher* sociale non forma oggetto delle presenti modalità, e sarà definita annualmente dall'Assemblea dei Soci di Azienda Sociale, organo competente per l'Ambito territoriale del Castanese.

Ad ogni Comune del Castanese che conferisce la gestione del servizio di assistenza domiciliare mediante *voucher* ad Azienda Sociale viene assegnata, con cadenza annuale, una quota del *budget* complessivamente stanziato per tale servizio, fatta salva la facoltà di ciascuna Amministrazione di integrare la suddetta quota con risorse a carico del proprio bilancio comunale.

Qualora le domande presentate in un Comune dovessero eccedere le disponibilità delle quote sopra citate ed il Comune dovesse indicare un *budget* massimo dedicato al servizio di assistenza domiciliare, si procederà ad elaborare una lista d'attesa a livello comunale, continuamente aggiornata, sulla base del punteggio di fragilità totalizzato dai richiedenti e calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 8.